

## Società di persone estere con imposizione a due vie

Reddito tassato in Italia all'atto della percezione al netto delle imposte assolute all'estero negli anni precedenti

/ Gianluca ODETTO

La partecipazione, da parte di soggetti italiani, in società di persone non residenti pone la necessità, non semplice, di **coordinare** la tassazione subita all'estero con quella italiana.

La situazione più problematica sussiste nel momento in cui lo Stato estero tratta la società come soggetto **trasparente** e tassa, quindi, non la società stessa ma i soci. Diversamente, la normativa interna italiana ([art. 73](#) comma 1 lett. d) del TUIR) considera tutte le società ed enti non residenti (comprese le società di persone e le *partnership*) quali soggetti IRES e prevede, quindi, la tassazione dei soci non per trasparenza, ma all'atto dell'**effettiva attribuzione** degli **utili**. In altre parole:

- il reddito prodotto dalla società di persone è tassato per trasparenza in capo al socio italiano nello Stato estero (sempre che, naturalmente, l'ordinamento estero qualifichi la società come soggetto trasparente) nel periodo d'imposta in cui il reddito viene prodotto;

- la tassazione italiana avviene, invece, nel periodo d'imposta in cui gli utili della società di persone estera sono materialmente percepiti dal socio residente, al pari dei dividendi delle società di capitali.

La diversa qualificazione della società di persone nell'ordinamento italiano e in quello estero si riflette, oltre che in questo sfasamento temporale, nelle particolari modalità di **recupero dell'imposta estera** da parte dei soci. Nella circolare n. [9](#) del 5 marzo 2015 (§ 5.1), l'Agenzia delle Entrate ha infatti introdotto un meccanismo di sostanziale parificazione tra società di persone e società di capitali, ritenendo che le imposte pagate dal socio italiano sul reddito a lui attribuito per trasparenza nello Stato estero si considerino, per finzione, pagate dalla società, e che il reddito imponibile italiano sia quindi rappresentato dal **reddito effettivamente percepito**, al netto di tale imposta. Corollario di tale principio è quello per cui non spetterebbe il credito per le imposte estere, che già vanno ad abbattimento del reddito italiano.

Se, ad **esempio**, un socio italiano ha pagato sul reddito estero di 500.000 euro imputato per trasparenza un'imposta (estera) di 150.000 euro, l'utile imponibile in Italia all'atto della distribuzione (nell'ipotesi di equivalenza tra utile percepito e reddito tassato per trasparenza) sarebbe pari a 350.000 euro. Pur se sul punto la circolare non si esprime in modo esplicito, a questo importo andrebbero poi applicate le percentuali di imponibilità (40%, 49, 72% ecc.) legate al periodo di formazione dell'utile.

Così operando si arriverebbe a un risultato analogo a quello che si avrebbe con un ipotetico investimento estero effettuato con una **società di capitali**. In en-

trambi i casi, infatti, ipotizzando una percentuale di concorso al reddito del 49,72% si arriverebbe a un reddito imponibile italiano di 174.020 euro a cui corrisponde, applicando un'aliquota (IRPEF + addizionali) del 46%, un'imposta di 80.050 euro (la quale si somma a quella estera di 150.000 euro, naturalmente non accreditabile se la partecipata è una società di capitali).

L'ipotesi alternativa (esclusa dalla circolare n. 9/2015) di **accreditare l'imposta estera**, pur se pagata dal socio in tempi precedenti a quella italiana, porterebbe tendenzialmente a un risultato migliore: in numeri, ciò significa che il socio rilevarebbe un reddito imponibile di 248.600 euro (il 49,72% di 500.000), un'imposta lorda di 114.356 euro e un credito per le imposte estere di 74.580 euro (il 49,72% di 150.000), il che porterebbe a un'imposta netta di 39.776 euro.

La possibile onerosità della procedura contenuta nella circolare n. 9/2015 (e, alla radice, la valutazione in merito alla sua correttezza) risulta comunque questione destinata a perdere importanza con le modifiche apportate al regime dei redditi di capitale dall'[art. 1](#) commi 999 e seguenti della L. 205/2017.

Negli esempi sopra riportati, infatti, si è ipotizzato che la partecipazione detenuta dal socio italiano sia qualificata, con il che il credito, se si adotta la procedura alternativa a quella della circolare, potrebbe spettare, pur se ridotto; in presenza di una **partecipazione non qualificata**, invece, il credito non spetta mai, essendo l'utile assoggettato a imposta in Italia con ritenuta a titolo definitivo o con imposizione sostitutiva nel quadro RM della dichiarazione; è evidente che, con l'estensione di queste modalità di tassazione a tutte le partecipazioni, pur tenendo conto del regime transitorio per gli utili pregressi che si protrarrà sino al 2022, è di tutta convenienza vedersi tassare un utile **al netto** delle **imposte estere**, pur pagate "per finzione" dalla società, rispetto al vedersi tassare un utile lordo senza poi poter beneficiare della detrazione dell'imposta estera.

Da ultimo, anche in assenza di un'indicazione esplicita da parte della circolare n. 9/2015, si deve senz'altro ritenere che il socio italiano della società non residente possa **detrarre** dall'imposta italiana, a norma dell'[art. 165](#) del TUIR, le eventuali **ritenute in uscita** che molti Stati applicano anche se l'utile è distribuito da una società di persone, trattandosi di un prelievo distinto (e ulteriore) rispetto a quello che grava sul reddito della *partnership*; anche in questo caso, tuttavia, la detrazione verrà persa per tutti i soggetti (come già oggi avviene per i titolari di partecipazioni non qualificate) una volta che le regole di tassazione dei dividendi previste dalla L. [205/2017](#) saranno a regime.